



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Disciplina Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

Deliberato dal Consiglio Federale il 30 marzo 2014

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 13 gennaio 2015

Formato da 48 articoli

FIPE

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – La Federazione Italiana Pesistica..... pag. 1

TITOLO II SOCIETA' SPORTIVE

Art. 2 – Le Società e le Associazioni Sportive..... pag. 1

Art. 3. – Diritti e doveri delle Società Sportive..... pag. 2

Art. 4. – Cessazione..... pag. 3

Art. 5. – Fusione e Incorporazione..... pag. 3

TITOLO III I TESSERATI

Art. 6. – I Tesserati..... pag. 3

Art. 7. – Diritti e doveri dei Tesserati..... pag. 4

Art. 8. – Dirigenti..... pag. 4

Art. 9. – Riconoscimenti Federali..... pag. 4

TITOLO IV STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

Art. 10. – Norme generali..... pag. 5

Art. 11. – La Direzione Tecnica Nazionale..... pag. 5

Art. 12. – Lo Staff Medico Federale pag. 6

Art. 13. – La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara..... pag. 7

Art. 14. – La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici ed Attività
Giovanili di Pesistica Olimpica (CNITeAGPO)..... pag. 8

Art. 15. – La Commissione Nazionale delle Discipline Federali non
Olimpiche..... pag. 8

Art. 16. – La Commissione Nazionale delle Attività Paralimpiche..... pag. 8

Art. 17. – La Commissione Federale Atleti..... pag. 9

Art. 18. – Il Direttore di Gara..... pag. 9

Art. 19. – La Scuola Nazionale..... pag. 9

Art. 20. – Il Direttore Tecnico Regionale..... pag. 10

Art. 21. – Il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara..... pag. 10

Art. 22. – Il Coordinatore Regionale Insegnanti Tecnici e Attività
Giovanili di Pesistica Olimpica..... pag. 11

Art. 23. – Il Coordinatore Regionale delle Discipline non Olimpiche..... pag. 11

Art. 24. – Il Coordinatore Regionale per le Attività Paralimpiche..... pag. 11

Art. 25. – Gli Ispettori Federali..... pag. 12

TITOLO V GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 26. – Norme Generali..... pag. 12

TITOLO VI GLI INSEGNANTI TECNICI

Art. 27. – Norme generali pag. 13

Art. 28. – Livelli di Inquadramento..... pag. 13

TITOLO VII

GLI ATLETI

Art. 29. – Norme generali	pag. 14
Art. 30. – Classi degli Atleti.....	pag. 14
Art. 31. – Vincolo Sportivo.....	pag. 14
Art. 32. – Gli Azzurri.....	pag. 15
Art. 33. – Squadre Nazionali.....	pag. 15

TITOLO VIII

LE GARE

Art. 34. – Norme Generali.....	pag. 16
Art. 35. – Partecipazione alle gare.....	pag. 16
Art. 36. – Organizzazione Gare Internazionali in Italia.....	pag. 16
Art. 37. – Organizzazione Gare Nazionali.....	pag. 16
Art. 38. – Organizzazione Gare Regionali.....	pag. 16

TITOLO IX

LE ASSEMBLEE

Art. 39. – Norme Generali.....	pag. 17
Art. 40. – Diritto di partecipazione alle Assemblee.....	pag. 17
Art. 41. – Ricorso avverso l'errata o omessa attribuzione dei voti.....	pag. 17
Art. 42. – Commissione Verifica Poteri e Scrutinio.....	pag. 17
Art. 43. – Formazione degli elenchi dei candidati e pubblicità.....	pag. 18
Art. 44. – Modalità di indizione, convocazione e svolgimento dell'Assemblea.....	pag. 18
Art. 45. – Verbale dell'Assemblea.....	pag. 19
Art. 46. – Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale.....	pag. 19
Art. 47. – Emanazione e modifiche.....	pag. 19
Art. 48. – Entrata in vigore.....	pag. 19

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - La Federazione Italiana Pesistica (FIPE)

La FIPE è autorizzata in via esclusiva a promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline della Pesistica Olimpica e Paralimpica oltre le discipline sportive della Cultura Fisica che prevedono l'utilizzo dei sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (wellness), come indicato nello Statuto Federale, Art.1 – comma 4).

TITOLO II LE SOCIETA' SPORTIVE

Art. 2. - Le Società e le Associazioni Sportive

- 1) Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Federale e della Legislazione vigente, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito Società Sportive) ed i Gruppi Sportivi Militari e di Stato (di seguito Enti Sportivi Militari) entrano a far parte della FIPE, previo accoglimento della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale, per la pratica degli sport dalla stessa disciplinati nel territorio dello Stato e che:
 - a) siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289/02, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da Regolamenti ispirati al principio di democrazia interna e di pari opportunità e siano conformi alle Leggi vigenti, alle Norme e direttive del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione;
 - c) non abbiano finalità di lucro;
 - d) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali;
 - e) si iscrivano al Registro CONI delle Società Sportive - perfezionando in tal modo il riconoscimento ai fini sportivi - secondo le modalità procedurali riportate nelle Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento deliberate annualmente dal Consiglio Federale.
- 2) Le Società Sportive sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, dal Consiglio Federale della FIPE. Gli Statuti delle Società Sportive affiliate, nonché le relative eventuali modifiche, devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, dal Consiglio Federale.
- 3) Gli Enti Sportivi Militari per potersi affiliare alla FIPE devono risultare firmatari dell'apposita convenzione con il CONI.
- 4) Il Consiglio Federale delibera annualmente, con provvedimento motivato le Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento e le relative quote di Affiliazione e Riaffiliazione.
- 5) La domanda di Affiliazione deve essere inviata, per la necessaria ratifica, al Consiglio Federale, tramite la Segreteria Federale; la domanda di Riaffiliazione deve essere ripresentata annualmente.
- 6) La domanda di Affiliazione redatta sugli appositi modelli, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, e corredata dei seguenti documenti anch'essi sottoscritti dal Legale Rappresentante:
 - a) Atto Costitutivo e Statuto Sociale;
 - b) elenco dei Dirigenti in carica con la specifica dei singoli incarichi ricoperti, nonché, nel caso delle Associazioni, copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi e nel caso delle Società Sportive copia dell'atto di nomina;
 - c) ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di Affiliazione e di Tesseramento;
 - d) autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi con la domanda di Affiliazione o di Tesseramento;
 - e) descrizione dell'impianto e delle attrezzature a disposizione con dichiarazione del Comitato Regionale competente attestante l'idoneità dell'impianto alla pratica delle discipline federali .

- 7) Le domande di prima Affiliazione possono essere presentate in qualunque periodo dell'anno; gli effetti sportivi delle prime Affiliazioni decorrono dalla data di pagamento della quota di Affiliazione. La Segreteria Federale provvede all'esame della domanda al fine di verificare la conformità della documentazione ricevuta, assegnando un codice federale che consente alle Società Sportive di prendere parte all'attività federale e di accedere al Registro CONI per effettuare l'iscrizione necessaria ai fini del perfezionamento dell'iter di riconoscimento. Una volta perfezionato l'iter con tutti i passaggi e le procedure indicate nelle Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento l'Affiliazione viene ratificata a titolo definitivo ed ha validità sino al 31 dicembre dell'anno in corso.
- 8) Le domande di Riaffiliazione, devono essere presentate alla Segreteria Federale, redatte sugli appositi modelli e sottoscritte dal Legale Rappresentante, secondo i termini indicati annualmente nelle Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento. Nel caso vengano presentate dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno precedente, gli effetti decorrono comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Negli altri casi decorrono dalla data di pagamento della quota di Riaffiliazione.
- 9) Ogni modifica, intervenuta successivamente alla ratifica dell'Affiliazione, allo Statuto Sociale e ai dati comunicati in fase di Affiliazione deve essere comunicata entro 30 giorni, alla Segreteria Federale, pena la revoca dell'Affiliazione e la perdita di tutti i diritti acquisiti.
- 10) In caso di revoca o diniego dell'Affiliazione da parte della FIPE, le Società Sportive possono proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'Art. 7, comma 5), lettera n) dello Statuto del CONI, che si pronuncerà previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 3. - Diritti e doveri delle Società Sportive

1) **Le Società Sportive hanno diritto di:**

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIPE, dal CONI e dalla vigente legislazione.

2) Le Società Sportive sono tenute a:

- a) tesserare tutti i propri iscritti e Soci dopo aver acquisito e conservato agli atti il certificato medico di idoneità fisica all'attività sportiva, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti;
- b) osservare ed a fare osservare ai propri Tesserati lo Statuto ed i Regolamenti della FIPE, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
- c) versare le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Federale ed adempiere agli altri obblighi di carattere economico;
- d) mettere a disposizione della Federazione e dei Comitati Regionali gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Federali, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle comunicazioni formali della Segreteria Generale;
- e) vigilare affinché i propri tesserati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano le attività sportive e quelle relative all'uso di sostanze proibite e all'uso di metodi dopanti;
- f) curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi Federali e Societari nei confronti dei propri tesserati;
- g) favorire le operazioni di ispezione e controllo eventualmente disposti dalla Federazione.

3) Le Società Sportive, in quanto riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

4) Le Società Sportive, ai sensi del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, sono responsabili dei comportamenti dei propri tesserati ed in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione. Le Società Sportive sono, inoltre, responsabili anche dei comportamenti dei propri sostenitori, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie e utili per prevenire detti comportamenti.

Art. 4. - Cessazione

- 1) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c) mancato rinnovo dell'Affiliazione;
 - d) revoca dell'Affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti all'Articolo 5, comma 1) dello Statuto Federale;
 - e) radiazione irrogata dai competenti Organi Federali di Giustizia Sportiva.
- 2) La cessazione dell'Affiliazione e/o del tesseramento alla FIPE comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa e l'obbligo di:
 - a) provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIPE ed agli altri tesserati;
 - b) restituire i beni di proprietà della FIPE ed assegnati alla Società Sportiva.

Art. 5. -Fusione e Incorporazione

- 1) La fusione e l'incorporazione tra due o più Società Sportive affiliate può avvenire tra Società Sportive appartenenti alla stessa Regione, in regola con i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Federazione ed improrogabilmente entro la data stabilita per la Riaffiliazione, nei seguenti modi:
 - a) mediante la costituzione di una Società Sportiva nuova distinta dalle precedenti (trattasi di fusione);
 - b) mediante l'incorporazione in una Società Sportiva di una o più altre.Nel caso sub a), alla nuova Società Sportiva sorta dalla fusione sarà riconosciuta l'anzianità federale dell'affiliato di più antica Affiliazione tra quanti ne hanno dato origine; sarà, inoltre, attribuito il solo punteggio maggiore tra quelli attribuiti alle diverse Società Sportive interessate alla fusione.
Nel caso sub b), restano integri l'anzianità e i diritti sportivi della Società Sportiva incorporante.
- 2) Alla domanda, da inviarsi alla Segreteria Federale devono essere allegati: copia dei verbali delle Assemblee delle Società Sportive che hanno deliberato la fusione; lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società Sportiva sorta dalla fusione, salvo il caso di incorporazione. In tale ipotesi, l'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società Sportiva incorporante. Il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, subentra in tutti gli obblighi esistenti a carico delle Società Sportive interessate alla fusione o all'incorporazione.
- 3) La Segreteria Federale verificata la correttezza della documentazione, comunica l'accettazione o meno della domanda, salvo ratifica da parte del Consiglio Federale.
- 4) Gli Atleti tesserati con le Società Sportive che hanno partecipato alla fusione o all'incorporazione sono automaticamente liberi di tesserarsi con la Società Sportiva uscita dalla Fusione o dall'Incorporazione o di tesserarsi con una nuova Società Sportiva. In ogni caso il vincolo si trasferisce, per la parte residua, alla nuova Società Sportiva con le stesse caratteristiche del precedente vincolo.
- 5) La partecipazione alla fusione o all'incorporazione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.
- 6) Della fusione o dell'incorporazione deve essere data comunicazione al CONI, per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
- 7) La fusione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2501 e seg. del Codice Civile per quanto applicabili

TITOLO III I TESSERATI

Art. 6. -I Tesserati

- 1) Chiunque intenda svolgere attività sportiva o comunque partecipare in qualsiasi forma all'attività federale deve formulare espressamente richiesta di tesseramento alla FIPE attraverso una Società Sportiva affiliata o direttamente dagli interessati, nei casi espressamente previsti. A tutti i Tesserati è rilasciata una tessera federale.
- 2) Di quanto contenuto in ogni documentazione in qualsiasi modo presentata in Federazione si rende formalmente responsabile il Legale Rappresentante della Società Sportiva affiliata o la persona fisica richiedente il tesseramento.
- 3) Le persone fisiche che possono far parte della FIPE sono:
 - a) gli Atleti

- b) i Dirigenti Sociali;
 - c) i Soci delle Società Sportive;
 - d) gli Insegnanti Tecnici;
 - e) gli Ufficiali di Gara;
 - f) i Dirigenti Federali;
 - g) gli Onorari ed i Benemeriti.
- 4) Il Tesseramento delle Persone Fisiche di cui alle lettere a), b) e c) deve essere richiesto annualmente, per il tramite di una Società Sportiva Affiliata/Riaffiliata ed ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare.
- 5) Il Tesseramento delle Persone Fisiche di cui alle lettere d), e) ed f) deve essere richiesto annualmente direttamente dagli interessati ed ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare.
- 6) Il Tesseramento delle Persone Fisiche di cui alla lettera g) è gratuito ed ha carattere permanente.
- 7) Il tesseramento cessa:
- a) per mancato rinnovo della quota annuale ad esclusione degli Onorari e dei Benemeriti;
 - b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) a seguito di radiazione comminata dai competenti Organi Federali;
 - d) nei casi previsti nell'Art.5, comma 4) dello Statuto Federale per i soggetti tesserati per una Società Sportiva affiliata.

Art.7. -Diritti e doveri dei tesserati

- 1) I Tesserati hanno diritto di:
- a) partecipare all'attività federale;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti previsti, alle cariche federali;
 - c) partecipare alle Assemblee se in possesso dei previsti requisiti;
- 2) Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo. Spetta, altresì, l'elettorato passivo se in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 15 dello Statuto Federale.
- 3) Tutti coloro che aderiscono alla Federazione sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico Federale, il Regolamento di Giustizia Sportiva Federale, le Norme Sportive Antidoping, il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, i Regolamenti Tecnici specifici per ogni disciplina ed ogni altro Regolamento emanato dagli Organi Federali.
- 4) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Federali devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione ed onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 8. -I Dirigenti

- 1) Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:
- a) Dirigenti Federali centrali;
 - b) Dirigenti Federali territoriali;
 - c) Dirigenti Sociali.
- 2) I Dirigenti Federali centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale. I Dirigenti Federali territoriali sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e i nominati ad una carica federale regionale o provinciale. I Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.
- 3) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'Articolo15) dello Statuto Federale comporta l'immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta.

Art. 9. -Riconoscimenti Federali

- 1) Con apposito Regolamento di Assegnazione Benemerenze Sportive FIPE, deliberato dal Consiglio Federale, sono istituite le Benemerenze Sportive denominate:
- a) **Diploma d'Onore al Merito Sportivo** concesso ad Atleti, a Dirigenti Sportivi e a Società Sportive in possesso dei requisiti ed alle condizioni fissate dagli artt.4, 5 e 6 del Regolamento innanzi citato;
 - b) **Bilanciere al Merito Sportivo** d'oro, di argento e di bronzo concessi a Società Sportive e a Dirigenti Sportivi nonché personalità straniera particolarmente meritevoli in possesso dei requisiti ed alle condizioni fissate dagli artt.7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento di cui sopra;

- c) **Bilanciere al Merito Tecnico** d'oro, di argento e di bronzo concessi a Tecnici Sportivi e a Ufficiali di Gara in possesso dei requisiti e alle condizioni fissate dagli artt.12, 13, 14 e 15 del Regolamento di cui sopra;
- 2) I soggetti assegnatari delle Benemerenze Sportive, oltre ai requisiti specifici riportati agli articoli sopra riportati devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso alle cariche sportive di cui all'art.5.3 e 5.4 dello Statuto CONI, nonché dei requisiti richiesti per l'accesso alle cariche FIPE di cui al comma 1 dell'art.15 dello Statuto della FIPE.
- 3) La concessione delle Benemerenze Sportive è conferita dal Consiglio Federale su proposta dell'apposita Commissione Benemerenze Sportive prevista dall'art.3 del Regolamento di cui sopra.
- 4) Le proposte di candidature per le Benemerenze Sportive sono inoltrate all'apposita Commissione dai Consiglieri Federali e dai Presidenti/Delegati Regionali e Provinciali.
- 5) La Concessione delle Benemerenze Sportive può essere revocata dal Consiglio Federale su proposta motivata del Presidente Federale in presenza di comportamenti incompatibili dell'assegnatario con i principi della morale sportiva.
- 6) Sono previste dagli Artt. 18 e 22 dello Statuto Federale le modalità per le elezioni del Presidente Onorario e dei Membri d'Onore della Federazione.

TITOLO IV STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

Art. 10. -Norme generali

- 1) La costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti degli Organi Federali Statutari sono regolati dallo Statuto Federale.
- 2) **La Struttura Tecnico-Organizzativa Federale comprende:**
 - a) la Direzione Tecnica Nazionale;
 - b) lo Staff Medico Federale;
 - c) la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;**
 - d) la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici e Attività Giovanile di Pesistica Olimpica;
 - e) la Commissione Nazionale Discipline non Olimpiche;
 - f) la Commissione Nazionale per le Attività Paralimpiche
 - g) la Commissione Federale Atleti;
 - h) il Direttore di Gara;**
 - i) la Scuola Nazionale;
 - j) il Direttore Tecnico Regionale;
 - k) il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara;**
 - l) il Coordinatore Regionale Insegnanti Tecnici Attività Giovanili di Pesistica Olimpica;
 - m) il Coordinatore Regionale delle Discipline non Olimpiche;
 - n) Il Coordinatore Regionale per le Attività Paralimpiche;
 - o) gli Ispettori Federali.
- 3) Per ogni particolare necessità il Consiglio Federale o i Comitati Regionali su proposta rispettivamente del Presidente Federale e del Presidente/Delegato Regionale possono nominare Commissioni, Gruppi di Lavoro e/o di studio, Collaboratori Tecnici o di Funzionamento per collaborazioni su specifiche tematiche e con mandato a tempo determinato.
- 4) Tutti gli incarichi nazionali e regionali di nomina hanno una durata biennale, salvo decadenza, dimissioni o revoca.

Art. 11. La Direzione Tecnica Nazionale

- 1) La Direzione Tecnica Nazionale è costituita da tutti i Tecnici e collaboratori incaricati della preparazione e dell'assistenza delle Squadre Nazionali;
- 2) I Componenti la Direzione Tecnica Nazionale sono nominati,previa consultazione con il CONI,dal Presidente Federale sentito il Consiglio Federale .
- 3) Tra i Tecnici e Collaboratori incaricati, il Presidente può scegliere un Direttore Tecnico Nazionale o un Coordinatore Tecnico Nazionale, i Responsabili Tecnici delle Squadre Nazionali Seniores e Giovanili Maschili e Femminili, oltre al Direttore Tecnico Nazionale per la Pesistica Paralimpica.
- 4) La Direzione Tecnica Nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, per l'approvazione del Presidente Federale sentito il Consiglio Federale:

- i) le manifestazioni internazionali a cui prenderanno parte le Rappresentative Nazionali;
 - ii) il calendario delle attività agonistiche federali;
 - iii) il programma dei raduni collegiali e delle attività di preparazione degli Atleti di Interesse Internazionale;
 - iv) la relazione tecnica sui programmi di Preparazione Olimpica e Paralimpica delle Squadre Nazionali Giovanili che costituirà il documento tecnico programmatico da allegare al Bilancio Preventivo Economico unitamente alle relazioni ed ai documenti amministrativo/contabili previsti nelle norme vigenti;
 - v) le modalità di individuazione delle qualifiche degli Atleti di interesse nazionale ed internazionale e dei Probabili Olimpici e Paralimpici;
- b) presentare al Presidente Federale una relazione consuntiva al 31 dicembre dell'esercizio passato, sulle attività di competenza;
 - c) proporre al Presidente Federale i nominativi di nuovi tecnici e collaboratori da inserire eventualmente all'interno della Direzione Tecnica Nazionale;
 - d) proporre al Presidente Federale i nominativi degli Atleti e dei Tecnici da convocare, tramite la Segreteria Federale, per la partecipazione ai raduni collegiali ed alle manifestazioni internazionali;
 - e) proporre al Presidente Federale i nominativi degli Atleti da inserire o da escludere dagli elenchi RTP previsti ed i relativi aggiornamenti periodici;
 - f) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti e dei Tecnici delle Rappresentative Nazionali e sull'osservanza delle norme sportive sanitarie ed antidoping;
 - g) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato direttamente dal Presidente Federale.
- 6) La Direzione Tecnica Nazionale si avvale della collaborazione dello Staff Medico Federale e può avvalersi della collaborazione della struttura Tecnico Organizzativa Federale o di altri soggetti eventualmente incaricati dal Presidente Federale o dal Consiglio Federale per compiti specifici.

Art.12 - Lo Staff Medico Federale

- 1) I componenti dello Staff Medico Federale sono nominati dal Consiglio Federale.
- 2) Lo Staff Medico Federale è composto da:
 - a) il Medico Federale;
 - b) il Medico delle Squadre Nazionali;
 - c) i Consulenti ed i Collaboratori Medico Sanitari.
- 3) Il Medico Federale deve essere in possesso della specializzazione in medicina dello sport e tesserato per la F.M.S.I..
I Compiti del Medico Federale sono:
 - a) coordinare l'attività sanitaria a tutti i livelli federali;
 - b) preparare i dispositivi per l'osservanza delle norme sanitarie da parte di tutti gli associati;
 - c) coordinare lo svolgimento di visite mediche periodiche per gli Atleti di Interesse Internazionale;
 - d) predisporre ed aggiornare il database delle schede sanitarie degli Atleti di Interesse Internazionale e curare personalmente l'archivio nel rispetto delle Leggi vigenti in materia di privacy;
 - e) tenere i rapporti con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e con altri eventuali Istituti pubblici e/o privati per il controllo medico sanitario periodico degli Atleti di Interesse Internazionale;
 - f) seguire le Squadre Nazionali durante le trasferte internazionali o delegare per questo compito il Medico delle Squadre Nazionali o altri collaboratori medici;
 - g) coordinare le procedure da seguire nel caso di infortuni e/o di problemi medico sanitari occorsi agli Atleti di Interesse Internazionale impegnati in convocazione collegiale e/o in gara affidando eventualmente ai consulenti ed ai collaboratori dello staff sanitario federale lo svolgimento di accertamenti diagnostici e/o le cure medico fisioterapiche;
 - h) relazionare periodicamente il Presidente Federale e la Direzione Tecnica Nazionale sullo stato generale degli Atleti di Interesse Internazionale;
 - i) promuovere attività di ricerca medico scientifica finalizzata all'acquisizione di dati utili per le analisi e gli studi della Direzione Tecnica Nazionale e della Scuola Nazionale Federale;
 - j) svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli direttamente dal Presidente Federale o dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- 4) Il Medico delle Squadre Nazionali deve essere in possesso della specializzazione in medicina dello sport e tesserato per la F.M.S.I..
I Compiti del Medico delle Squadre Nazionali sono:
 - a) garantire assistenza periodica, concordata con il Medico Federale e con la Direzione Tecnica Nazionale, e/o per casi urgenti, in sede dei raduni collegiali delle Squadre Nazionali.
 - b) garantire l'individuazione di strutture medico sanitarie idonee per le analisi diagnostiche e strumentali qualora non fosse sufficiente quanto messo a disposizione dall'Istituto di Medicina e Scienza dello

Sport del CONI;

- c) garantire la propria presenza al seguito delle Rappresentative Nazionali impegnate in trasferte all'estero se formalmente delegato dal Medico Federale;
 - d) istruire le pratiche di competenza per le previste coperture assicurative in caso di infortunio degli Atleti di Interesse Internazionale presenti in convocazione collegiale o in gara;
 - e) svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli direttamente dal Presidente Federale, dal Medico Federale o dalla Direzione Tecnica Nazionale.
- 5) I collaboratori ed i Consulenti Medico Sanitari sono nominati dal Consiglio Federale sentito il Medico Federale. Possono essere selezionati tra Fisiomassoterapisti professionisti, Medici con specializzazioni specifiche ed esperti in branche ritenute funzionali per supportare l'attività dello Staff Medico Federale. I loro compiti sono di volta in volta individuati sulla base del profilo specifico del singolo professionista e delle funzioni loro assegnate dal Presidente Federale sentito il Medico Federale e la Direzione Tecnica Nazionale.

Art.13 - La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (CNUG)

- 1) La Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed è composta da un Coordinatore selezionato tra gli esperti del settore, e da 2 componenti scelti preferibilmente tra gli Ufficiali di Gara di categoria Internazionale o comunque tra personalità del settore di grande esperienza che abbiano dimostrato massima competenza e imparzialità. Inoltre, per particolari specifiche esigenze, possono essere cooptati altri esperti del settore.
- 2) La Commissione svolge le proprie funzioni utilizzando preferibilmente strumenti comunicativi telefonici/informatici o approfittando di eventi (Gare, Corsi, etc.) nei quali siano già a disposizione anche per altre funzioni;
- 3) I compiti della CNUG sono:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, per la successiva approvazione del Consiglio Federale, le attività di formazione ed aggiornamento annuale degli Ufficiali di Gara e le eventuali modifiche al Regolamento Arbitrale Federale;
 - b) indicare i nominativi degli Ufficiali di Gara idonei a sostenere gli Esami per la promozione alla qualifica internazionale;
 - c) proporre al Presidente della Federazione, i nominativi degli Ufficiali di Gara da designare per le manifestazioni Internazionali;
 - d) designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali, e quelli esterni per le manifestazioni Regionali ed Interregionali valide per la qualificazione ai Campionati Italiani, qualora il Consiglio Federale ne deliberi la necessità;
 - e) curare l'aggiornamento del Regolamento Tecnico Arbitrale, in base alle eventuali modifiche disposte dalle Federazioni Internazionali;
 - f) predisporre ed aggiornare un database sull'attività svolta dagli Ufficiali di Gara in campo Regionale, Nazionale ed Internazionale avendo cura di redigere graduatorie di merito degli Ufficiali di Gara;
 - g) omologare le gare nazionali o regionali\interregionali (se valide ai fini della qualificazione o con classifica d'ufficio). In caso di esito positivo si procede in silenzio assenso. Nel caso in cui i Coordinatori Nazionali o Regionali degli Ufficiali di Gara e/o la Segreteria Federale segnalino anomalie dal punto di vista regolamentare tali da far considerare sub judice la gara (partecipazione alle gare di Atleti non in regola con il tesseramento, utilizzo di attrezzature non idonee, etc.), la CNUG deve esprimersi formalmente nel tempo massimo utile entro il quale si producano effetti direttamente connessi con le gare da omologare (es: pubblicazione dei qualificati, delle classifiche finali, etc);
 - h) ai fini dell'omologazione delle gare la CNUG si avvale, se il caso lo richiede, della collaborazione della Segreteria Federale, del Direttore di Gara, dei Coordinatori Nazionali e Regionali degli Ufficiali di Gara, delle competenti commissioni tecniche e dei consulenti legali della Federazione, per il tramite della Segreteria Federale;
 - i) omologare i Record della Pesistica Olimpica, della Pesistica Paralimpica e delle Discipline non Olimpiche se codificati dal Consiglio Federale;
 - j) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato direttamente dal Presidente o dal Consiglio Federale.
- 4) Nell'attuazione dei suoi compiti la CNUG può avvalersi della collaborazione della Struttura Tecnico-Organizzativa Federale.

Art. 14 - La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici ed Attività Giovanili di Pesistica Olimpica

(CNITeAGPO)

- 1) La Commissione Nazionale degli Insegnanti Tecnici e delle Attività Giovanili di Pesistica Olimpica è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed è composta da un Coordinatore e da 2 componenti scelti preferibilmente tra i Tecnici di Pesistica con la qualifica apicale o Benemeriti, selezionati tra gli esperti del settore di comprovata esperienza, competenza ed imparzialità. Inoltre, per particolari specifiche esigenze, possono essere cooptati altri esperti del settore.
- 2) La Commissione svolge le proprie funzioni utilizzando preferibilmente strumenti comunicativi telefonici/informatici o approfittando di eventi (Gare, Corsi, etc.) nei quali siano già a disposizione anche per altre funzioni.
- 3) I compiti della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici ed Attività Giovanili di Pesistica Olimpica sono :
 - a) proporre alla Scuola Nazionale eventuali aggiornamenti al Regolamento di Formazione Tecnica Federale inerenti la Pesistica Olimpica;
 - b) proporre alla Direzione Tecnica Nazionale le iniziative utili per migliorare la preparazione degli Insegnanti Tecnici e per perfezionare la progressione didattica dell'insegnamento;
 - c) raccogliere le istanze degli Insegnanti Tecnici nazionali facendosi carico di sintetizzare le eventuali richieste e/o considerazioni da presentare al Consiglio Federale;
 - d) proporre al Consiglio Federale, entro il mese di settembre di ogni anno:
 - i) i programmi, calendari e regolamenti tecnici delle attività sportive promozionali, giovanili e scolastiche di Pesistica Olimpica;
 - ii) le iniziative utili per migliorare lo sviluppo e la diffusione delle attività federali giovanili;
 - e) curare i rapporti con le istituzioni scolastiche;
 - f) svolgere ogni altro compito che le venga affidato direttamente dal Presidente Federale o dal Consiglio Federale.
- 4) Nell'attuazione dei suoi compiti la CNIT e AGPO può avvalersi della collaborazione della Struttura Tecnico-Organizzativa Federale.

Art. 15 -La Commissione Nazionale delle Discipline Federali non Olimpiche

- 1) La Commissione Nazionale delle Discipline Federali non Olimpiche è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed è composta da un Coordinatore e da 2 componenti selezionati tra gli esperti del settore di comprovata esperienza e competenza accertata nelle discipline della cultura fisica, del fitness e del wellness, con particolare riferimento alle discipline federali. Inoltre, per particolari specifiche esigenze, possono essere cooptati altri esperti del settore.
- 2) La Commissione svolge le proprie funzioni utilizzando preferibilmente strumenti comunicativi telefonici/informatici o approfittando di eventi (Gare, Corsi, etc.) durante i quali siano già presenti anche per altre funzioni.
- 3) I compiti della Commissione Nazionale delle Discipline Federali non Olimpiche sono:
 - a) proporre per la successiva approvazione del Consiglio Federale, entro il mese di settembre di ogni anno gli eventuali aggiornamenti ai Regolamenti Tecnici ed ai programmi e calendari dell'attività delle discipline non olimpiche federali;
 - b) proporre le iniziative utili per migliorare lo sviluppo e la diffusione delle attività federali non olimpiche;
 - c) esaminare eventuali nuove specialità del fitness, del wellness e della Cultura Fisica;
 - d) svolgere ogni altro compito che le venga affidato direttamente dal Presidente Federale o dal Consiglio Federale.
- 4) Nell'attuazione dei suoi compiti la Commissione Nazionale delle Discipline Federali non Olimpiche può avvalersi della collaborazione della Struttura Tecnico-Organizzativa Federale.

Art. 16 – La Commissione Nazionale delle Attività Paralimpiche

- 1) La Commissione Nazionale delle Attività Paralimpiche è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed è composta da un coordinatore e da 2 componenti selezionati tra gli esperti del settore di comprovata esperienza e competenza. Inoltre, per particolari specifiche esigenze, possono essere cooptati altri esperti del settore.
- 2) La Commissione svolge le proprie funzioni preferibilmente utilizzando gli strumenti comunicativi telefonici/informatici o approfittando di eventi (Gare, Corsi, etc.) durante i quali siano già presenti anche per altre funzioni.
- 3) I compiti della Commissione Nazionale Attività Paralimpiche sono:
 - a) proporre entro il mese di settembre di ogni anno, per la successiva approvazione del Consiglio Federale gli eventuali aggiornamenti ai regolamenti tecnici ed ai programmi e calendari delle attività paralimpiche;
 - b) proporre le iniziative utili per migliorare lo sviluppo e la diffusione delle attività federali paralimpiche;

- c) svolgere ogni altro compito che le venga affidato direttamente dal Presidente Federale o dal Consiglio Federale.
- 4) Nell'attuazione dei suoi compiti la Commissione Nazionale Attività Paralimpiche può avvalersi della collaborazione della Struttura Tecnico-Organizzativa Federale.

Art. 17 – La Commissione Federale Atleti

- 1) La Commissione Federale Atleti è composta dai Consiglieri Atleti eletti in seno al Consiglio Federale tra i quali viene nominato il Presidente. La Commissione Atleti può essere integrata da un altro componente nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale e selezionato tra gli Atleti ancora in carica o tra gli ex Atleti in possesso dei requisiti riportati all'Art. 4 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI.
- 2) I compiti e la durata della Commissione Federale Atleti sono quelli riferiti ai compiti della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

Art. 18 - Il Direttore di Gara

- 1) Il Direttore di Gara è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, preferibilmente tra le personalità del mondo federale che si siano distinte per comprovate capacità professionali, esperienza ed imparzialità, per competenze tecnico/regolamentari e per attitudini organizzativo-manageriali.
- 2) I compiti del Direttore di gara sono:
 - a) proporre al Consiglio Federale i protocolli organizzativi ufficiali del cerimoniale delle gare da pubblicare annualmente nel Programma dell'Attività Agonistica Federale;
 - b) decidere, in sede di gara, sentiti i Coordinatori degli Ufficiali di Gara, sulle eventuali modifiche agli orari di gara e di peso, avendo cura di darne tempestiva e massima comunicazione a tutti gli interessati;
 - c) sovrintendere alle operazioni del cerimoniale, individuando in sede di gara le personalità, le eventuali autorità e le tempistiche per lo svolgimento delle premiazioni in accordo con i Coordinatori degli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori;
 - d) gestire in accordo con gli Organizzatori l'accoglienza delle eventuali Autorità presenti in sede di gara;
 - e) coordinare in collaborazione con gli Organizzatori tutti gli aspetti non competitivi delle gare;
 - f) valutare la possibilità di autorizzare i Comitati Organizzatori delle gare di assegnare premi non previsti nel Programma dell'Attività Federale;
 - g) svolgere le funzioni di Rappresentanza Federale in assenza del Presidente Federale o di suo delegato;
 - h) gestire i protocolli delle conferenze stampa di presentazione delle manifestazioni e coordinare in sede di gara i rapporti con i media;
 - i) sovrintendere a tutte le manifestazioni sportive agonistiche e promozionali organizzate in Italia coordinando le funzioni delle società di servizi, degli organizzatori e delle figure tecniche designate per l'organizzazione e lo svolgimento delle gare stesse ed a tal riguardo è direttamente responsabile delle seguenti funzioni:
 - i) effettuare direttamente (o attraverso incaricati) sopralluoghi preventivi delle sedi di gara a carattere nazionale ed internazionale in Italia, coordinandosi con i Comitati Regionali e/o i Comitati Organizzatori, relazionandone il Consiglio Federale per la definitiva assegnazione;
 - ii) effettuare sopralluoghi il giorno precedente la gara per la verifica della rispondenza alle norme organizzative e funzionali dell'impianto di gara e del funzionamento degli impianti tecnologici ed informatici per la gestione della gara;

Art. 19 - La Scuola Nazionale

- 1) La Scuola Nazionale FIPE ha lo scopo di offrire agli Affiliati ed ai Tesserati un servizio, concreto e continuativo, per la realizzazione di interventi culturali in ambito sportivo non solo federale e di progetti didattici utili per lo sviluppo e la crescita delle diverse componenti tecnico/sportive federali. Essa opera in stretto collegamento con tutte le altre strutture federali, con la Scuola dello Sport del CONI, con le Università e con Istituzioni similari nazionali e internazionali.
- 2) La Scuola Nazionale è presieduta dal Presidente Federale o suo delegato e si compone di un numero di Collaboratori ritenuto idoneo allo svolgimento di tutti i compiti, selezionati preferibilmente tra Tecnici del massimo livello federale, tra Docenti Federali, tra personalità del mondo sportivo ed accademico di chiara fama e competenza specifica.
- 3) La Scuola Nazionale si struttura al suo interno in due aree:
 - a) **L'Area Sportiva**, i cui compiti sono quelli di:
 - i) integrare le risposte del mondo scientifico all'interno del contesto metodologico sportivo a vari livelli

di qualificazione e le competenze tecnico-scientifiche con le applicazioni metodologiche pratiche ed applicative relativamente alla pesistica olimpica, paralimpica ed alle altre discipline sportive federali finalizzate ad offrire nuovi strumenti ai Tecnici Federali per il miglioramento della performance.

- ii) Proporre l'organizzazione di convegni e seminari su tematiche inerenti l'attività sportiva di Alto Livello;
- iii) presentare entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente Federale per l'eventuale approvazione del Consiglio Federale, tutti i progetti di attività con particolare riferimento a quelli che dovessero comportare interventi economici di supporto.

b) L'Area della Formazione, Aggiornamento ed Alta Specializzazione

i cui obiettivi compiti sono quelli di :

- i) redigere il Regolamento di Formazione Tecnica Federale;
 - ii) curare la programmazione dei Corsi di formazione di alta specializzazione ed aggiornamento dei Quadri Tecnici della Federazione, in armonia con lo SNaQ;
 - iii) proporre programmi di formazione per i Quadri Dirigenziali;
 - iv) proporre lo sviluppo di attività pubblicistica ed editoriale e la realizzazione di sussidi didattici e di documentazione specialistica;
 - v) curare i rapporti con le Università e proporre accordi e convenzioni con le stesse finalizzate allo sviluppo delle attività formative federali;
 - vi) individuare i criteri di nomina per la selezione e l'assegnazione della qualifica di Docente Federale;
- 4) I programmi della Scuola Nazionale, la nomina dei collaboratori e dei Docenti Federali, nonché la stipula di accordi e di convenzioni sono deliberati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

Art. 20 - Il Direttore Tecnico Regionale

- 1) Il Direttore Tecnico Regionale è nominato, su proposta della Direzione Tecnica Nazionale, dal Presidente Federale che ne informa il Consiglio Federale; può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale;
- 2) Il Direttore Tecnico Regionale, che fa parte a tutti gli effetti della Direzione Tecnica Nazionale, deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico di II Livello Federale.
- 3) I compiti del Direttore Tecnico Regionale sono :
 - a) attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale;
 - b) elaborare di concerto con il Presidente\Delegato Regionale il calendario dell'attività agonistica regionale;
 - c) proporre alla Direzione Tecnica Nazionale, sentito il Presidente\Delegato Regionale, il calendario delle attività delle Rappresentative Regionali
 - d) predisporre la relazione annuale sull'attività svolta in Regione da inviare alla Direzione Tecnica Nazionale;
 - e) collaborare con i Tecnici Sociali in merito ai raduni regionali ed interregionali;
 - f) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Direzione Tecnica Nazionale e dal Presidente\Delegato Regionale.
- 4) Il Direttore Tecnico Regionale può essere coadiuvato, per esigenze specifiche della regione, da Tecnici nominati dal Presidente\Delegato Regionale.

Art. 21 - Il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara

- 1) Il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Regionale e può essere invitato, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale;
- 2) Il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara non può essere nominato tra i componenti eletti del Consiglio Regionale e, in via preferenziale, deve essere in possesso della qualifica di Arbitro nazionale, Internazionale o Benemerito.
- 3) I compiti del Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara sono:
 - a) attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
 - b) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente del Comitato Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale:
 - i) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;
 - ii) il calendario dei Corsi e degli Esami Regionali per l'acquisizione della qualifica di Arbitro Regionale;
 - c) designare gli Ufficiali di Gara per le gare regionali e provinciali;
 - d) proporre alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, per il tramite della Segreteria Federale, i nominativi degli Arbitri Regionali idonei a sostenere gli Esami per la promozione alla qualifica nazionale;
 - e) inviare alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e al Comitato Regionale una relazione annuale sul

- lavoro svolto da ciascun Ufficiale di Gara della Regione;
- f) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale o dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.

Art. 22 – Il Coordinatore Regionale Insegnanti Tecnici e Attività Giovanili di Pesistica Olimpica

- 1) Il Coordinatore Regionale Insegnanti Tecnici e Attività Giovanili di Pesistica Olimpica è nominato dal Consiglio Regionale e può essere invitato, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
- 2) Il Coordinatore Regionale Insegnanti Tecnici e Attività Giovanili di Pesistica Olimpica deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico II Livello Federale.
- 3) I compiti del Coordinatore Regionale Insegnanti Tecnici Attività Giovanili di Pesistica Olimpica sono:
 - a) attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici e Attività Giovanili di Pesistica Olimpica;
 - b) proporre entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente\Delegato Regionale, per l'approvazione del Consiglio Regionale, il calendario delle manifestazioni promozionali giovanili;
 - c) proporre le iniziative utili per migliorare la promozione dell'attività giovanile in ambito regionale;
 - d) proporre iniziative utili per migliorare la preparazione degli Insegnanti Tecnici Regionali;
 - e) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale o dalla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici e Attività Giovanili di Pesistica Olimpica;
- 4) Nell'attuazione dei suoi compiti il Coordinatore Regionale Insegnanti Tecnici e Attività Giovanili di Pesistica Olimpica può avvalersi della collaborazione della Struttura Tecnico-Organizzativa Federale.

Art. 23 - Il Coordinatore Regionale delle Discipline non Olimpiche.

- 1) Il Coordinatore Regionale delle Discipline non Olimpiche è nominato dal Consiglio Regionale e può essere invitato, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
- 2) Il Coordinatore Regionale delle Discipline non Olimpiche deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico II Livello federale e/o Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie.
- 3) I compiti del Coordinatore Regionale delle Discipline non Olimpiche sono :
 - a) attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale Discipline non Olimpiche;
 - b) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente\Delegato Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale il calendario delle manifestazioni promozionali delle Discipline non Olimpiche;
 - c) proporre le iniziative utili per migliorare la promozione delle Discipline non Olimpiche;
 - d) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale o dalla Commissione Nazionale Discipline non Olimpiche.

Art. 24 - Il Coordinatore Regionale per le Attività Paralimpiche;

- 1) Il Coordinatore Regionale per le attività Paralimpiche è nominato dal Consiglio Regionale e può essere invitato, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
- 2) Il Coordinatore Regionale per le attività Paralimpiche deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico II Livello federale e/o Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie.
- 3) I compiti del Coordinatore Regionale delle Discipline Paralimpiche sono :
 - a) attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale delle Attività Paralimpiche;
 - b) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente\Delegato Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale il calendario delle manifestazioni promozionali delle Attività Paralimpiche;
 - c) proporre le iniziative utili per migliorare la promozione delle Attività Paralimpiche;
 - d) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale o dalla Commissione Nazionale delle Attività Paralimpiche.

Art. 25 - Gli Ispettori Federali

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, può nominare Ispettori Federali con il compito di effettuare, su incarico del Presidente stesso o del Segretario Generale, ispezioni, verifiche e controlli di natura tecnico-organizzativa presso le Società affiliate.

TITOLO V

GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 26 - Norme Generali

- 1) La direzione delle gare inerenti le discipline sportive controllate dalla FIPE è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica e siano regolarmente tesserati in qualità di Ufficiali di Gara.
- 2) La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami.
- 3) Per essere ammessi ai Corsi è necessario possedere i seguenti requisiti :
 - a) età compresa tra il 18° ed il 65 ° anno;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene comportanti l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti dal CIO;
 - d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
 - e) idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
- 4) La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e\o sociale, elettiva e\o di nomina. Qualora un Ufficiale di Gara venga eletto o nominato a cariche federali e\o sociali sarà sospeso dall'esercizio della funzione di Ufficiale di Gara, sia nazionali che internazionali, per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto.
- 5) La qualifica di Ufficiale di Gara è, inoltre, incompatibile con la qualifica di Insegnante Tecnico ed Atleta; in questo caso, chi venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra qualifica entro quindici giorni, comunicando alla Segreteria Federale la scelta effettuata. In caso di mancata opzione scritta, si ha l'immediata automatica sospensione dall'esercizio della qualifica assunta posteriormente senza la perdita di alcun diritto acquisito (anzianità, classificazione, etc.).
- 6) Gli Ufficiali di Gara svolgono i loro compiti secondo le norme dei Regolamenti Arbitrali delle Federazioni Internazionali di riferimento e dei Regolamenti Tecnici Federali.
- 7) Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato della Federazione, dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
- 8) Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
- 9) Gli Ufficiali di Gara sono temporaneamente sospesi dall'esercizio delle loro funzioni per i seguenti motivi :
 - a) Elezione o nomina ad una carica federale e\o sociale;
 - b) Provvedimento disciplinare di natura inibitiva per l'intera durata dello stesso, adottato dai competenti Organi Federali;
 - c) Non aver accettato e portato a termine tre incarichi nel corso dell'anno agonistico tra gare regionali, nazionali ed internazionali;
 - d) Non aver partecipato, quando convocato, ad almeno una riunione di aggiornamento nell'arco di due anni;
 - e) per specifica motivata richiesta, da presentare alla CNUG, da parte dell'interessato per un periodo massimo di due anni.Inoltre, gli Arbitri, per la mancata partecipazione, non giustificata, ad un Corso di aggiornamento possono essere posti fuori quadro temporaneamente fino al Corso successivo.
Le procedure di riammissione nei quadri federali sono disciplinate nel Regolamento Arbitrale Federale.
- 10) Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della quota annuale di tesseramento;
 - c) per la perdita di uno dei requisiti di cui al punto 3) del presente Articolo;
 - d) mancato reinserimento nei quadri dopo il secondo anno successivo alla sospensione temporanea;
 - e) provvedimento di radiazione comminata dai competenti Organi Federali.
- 11) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Titolo V, con particolare riferimento alle ammissioni ai Corsi ed Esami, alle competenze, ruoli e compiti ai livelli ed alle modalità di inquadramento si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento Arbitrale Federale deliberato dal Consiglio Federale.

TITOLO VI GLI INSEGNANTI TECNICI

Art. 27 - Norme generali

- 1) L'insegnamento della Pesistica Olimpica, Paralimpica e delle Discipline non Olimpiche, indicate nello Statuto Federale, nell'ambito della Federazione e delle Società Sportive ad essa affiliate è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico.
- 2) La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami sulla base del Regolamento di Formazione Tecnica Federale.
- 3) Per essere ammessi ai Corsi e ai relativi Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto la maggiore età;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene comportanti l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate, di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti dal CIO.
 - d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze dopanti o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.
 - e) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
- 4) Gli Insegnanti Tecnici sono sospesi temporaneamente dalle funzioni per i seguenti motivi :
 - a) provvedimento disciplinare di natura inibitiva per l'intera durata dello stesso, adottato dai competenti Organi Federali;
 - b) specifica motivata richiesta alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, da parte dell'interessato, per un periodo massimo di due anni;
 - c) mancato aggiornamento annuale obbligatorio;Le procedure di riammissione nei quadri tecnici federali sono indicate nel Regolamento di Formazione Tecnica Federale.
- 5) Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) perdita di uno dei requisiti di cui al punto 3) del presente Articolo;
 - d) radiazione comminata dai competenti organi di giustizia;
 - e) mancato reinserimento nei quadri entro il secondo anno successivo alla sospensione temporanea dalle funzioni.
- 6) La qualifica di Insegnante Tecnico è incompatibile con quella di Ufficiale di Gara.

Art. 28 – Livelli di Inquadramento

- 1) Gli Insegnanti Tecnici della FIPE sono classificati in tre livelli di inquadramento ai sensi del Regolamento di Formazione Tecnica Federale, predisposto in armonia con il Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ) del CONI.
- 2) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Titolo VI, con particolare riferimento alle ammissioni ai Corsi ed Esami, alle competenze, ruoli e compiti degli Insegnanti Tecnici, ai livelli ed alle modalità di inquadramento si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento di Formazione Tecnica Federale.

TITOLO VII GLI ATLETI

Art. 29 - Norme generali

- 1) Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIPE gli Atleti devono essere tesserati per una Società Sportiva affiliata alla FIPE dopo aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto dalle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, o di attestato equipollente, valido per l'anno in corso.
- 2) Il tesseramento degli Atleti Agonisti minorenni deve essere sottoscritto da chi esercita la potestà genitoriale.
- 3) Il tesseramento dà diritto a partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate ed alla copertura assicurativa stipulata dalla Federazione.
- 4) È consentito il Tesseramento di cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari.
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed il Legale Rappresentante dell'Associazione/Società Sportiva deve certificare il sussistere di tale condizione. Inoltre, il Legale Rappresentante dovrà dichiarare che gli Atleti Agonisti stranieri (comunitari e/o extracomunitari) non risultano tesserati con alcuna Federazione riconosciuta dalla International Weightlifting Federation (I.W.F.). Il limite annuale di ingresso degli sportivi stranieri è stabilito sulla base delle disposizioni dettate dal CONI e dalla vigente legislazione nazionale.
- 5) È, altresì, consentito il Tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero. Per costoro non vi sono limitazioni alla partecipazione all'attività agonistica.
- 6) Gli Atleti sono qualificati dilettanti secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.

Art. 30 – Classi degli Atleti

- 1) Gli Atleti sono suddivisi in:
 - a) **Pre-agonisti “Giovanissimi”** 13° anno di età;
 - b) **Agonisti:**
 - Esordienti, solo 14° anno di età;
 - Under 17, dal 15° al 17° anno di età;
 - Juniore, dal 18° al 20° anno di età;
 - Seniore, dal 21° anno di età in poi;

 - Master “45”, dal 41° al 45° anno di età;
 - Master “55”, dal 46° al 55° anno di età;
 - Master “65”, dal 56° al 65° anno di età;
 - Master “+65”, oltre il 65° anno di età.
 - c) **Atleti Disabili**
 - Classe unica oltre il 14° anno di età;
 - d) **Non Agonisti**
 - Dal 6° anno di età.
 - Tutti coloro che non intendono o non possono svolgere attività agonistica.
- 2) L'età minima per l'accesso all'attività agonistica per la disciplina della pesistica olimpica e paralimpica è fissata a 14 anni.
- 3) Solo gli Atleti Pre-agonisti (Giovanissimi) possono partecipare alle manifestazioni di Classe.
- 4) Gli Atleti tesserati come Agonisti hanno diritto a partecipare all'attività agonistica federale.
- 5) Gli Atleti tesserati come Non Agonisti possono partecipare a tutta l'attività federale non agonistica.

Art. 31 - Vincolo Sportivo

- 1) Per gli Atleti tesserati come Preagonisti, Non Agonisti, Agonisti Esordienti e Master il vincolo è annuale.
- 2) Per gli Atleti tesserati come Agonisti Under 17, Juniores e Seniores il vincolo è per il quadriennio olimpico e si conclude in ogni caso al 31 dicembre dell'anno olimpico, senza necessità di alcuna comunicazione formale da parte degli Atleti.
- 3) Lo scioglimento del vincolo sportivo è automatico nei seguenti casi:
 - a) per scioglimento della Società Sportiva;
 - b) per mancata Riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - c) per mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per inadempienza della Società Sportiva;
 - d) per arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari e di Stato, anche quelli non rappresentati nel Comitato Sportivo Militare;
 - e) per sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva di durata superiore ad un anno.
- 4) In caso di incorporazione o fusione gli Atleti sono automaticamente liberi di tesserarsi con la Società

Sportiva uscita dalla Fusione o dall'Incorporazione o di tesserarsi con una nuova Società Sportiva. In ogni caso, il vincolo si trasferisce, per la parte residua, alla nuova Società Sportiva con le stesse caratteristiche del precedente vincolo.

- 5) Inoltre su richiesta degli Interessati e previa verifica della documentazione, il vincolo sportivo è sciolto:
 - a) per concessione di nullaosta da parte della Società Sportiva di appartenenza;
 - b) per cambio di residenza da una Provincia diversa da quella della Società di origine, per motivi di studio, lavoro, trasferimento del nucleo familiare o matrimonio; al venir meno dei suddetti motivi viene ripristinato il vincolo con la Società Sportiva di origine fino alla sua naturale scadenza;
 - c) nel caso di sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva inferiore ad un anno.
- 6) La domanda di trasferimento deve essere presentata dall'Atleta interessato, con comunicazione formale, alla Società Sportiva di appartenenza ed alla Segreteria Federale e deve contenere:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) Società Sportiva alla quale intende trasferirsi;
 - c) motivo della richiesta di trasferimento con allegata documentazione.
- 7) In casi di particolare e comprovata gravità il Consiglio Federale può autorizzare l'Atleta, fermo restando il vincolo sportivo con la Società Sportiva di appartenenza, ad allenarsi presso altra Società Sportiva e ad essere iscritto ed assistito dalla stessa durante le gare o anche autorizzarne eccezionalmente il trasferimento.
- 8) Nel caso di scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva, ivi compresi i Gruppi Sportivi Militari e di Stato, nel corso dell'anno sportivo agonistico, il punteggio maturato dall'Atleta a partire dalla data del nuovo tesseramento e fino alla conclusione del primo anno solare, spetta per il 50% alla Società Sportiva di provenienza e per il restante 50% alla nuova Società Sportiva; salvo i casi di cui al comma 3) lettere a), b) e c) in cui il punteggio viene assegnato integralmente alla nuova Società Sportiva.
- 9) Per gli Insegnanti Tecnici che vengono indicati in sede di Affiliazione\ Riaffiliazione, come Insegnanti Tecnici Sociali, il vincolo è annuale e scade comunque al 31 dicembre, salvo nullaosta concesso dalla Società Sportiva.
- 10) Per tutto quanto non riportato nel presente Titolo VII, si rinvia alle Norme Affiliazione e Tesseramento deliberate annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 32 - Gli Azzurri

- 1) La qualifica di "Azzurro" è riconosciuta esclusivamente ad Atleti e Tecnici che, su designazione dei competenti Organi Federali, abbiano partecipato ai Giochi Olimpici, ai Campionati Mondiali o Europei, ai Giochi del Mediterraneo o ad una manifestazione internazionale ufficiale delle Squadre Nazionali.
- 2) La qualifica di "Azzurro" costituisce il massimo onore ed il massimo riconoscimento d'ordine morale.
- 3) L'Azzurro nelle manifestazioni internazionali rappresenta l'Italia e deve fare il possibile per tenerne alto il prestigio, affrontando le competizioni con il massimo impegno fisico e morale.
- 4) L'Azzurro assume l'obbligo della più rigorosa disciplina e deve essere esempio di lealtà, generosità e serietà.
- 5) E' costituito l'Albo degli Azzurri di Pesistica.

Art. 33 - Squadre Nazionali

- 1) Le Squadre Nazionali sono composte dalle delegazioni federali che ufficialmente rappresentano l'Italia nelle competizioni internazionali all'estero o in Italia, nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti Federali e delle disposizioni pratiche contenute nelle convocazioni ufficiali inviate dalla Segreteria Federale.
- 2) Una Squadra Nazionale oltre che dagli Atleti è di norma composta:
 - a) dal Capo Delegazione;
 - b) dai Tecnici selezionati dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - c) dai Componenti lo Staff Medico Federale;
 - d) da altri Dirigenti e/o collaboratori ritenuti necessari per specifiche esigenze.
- 3) Il Capo Delegazione per le manifestazioni internazionali è designato dal Presidente Federale e lo rappresenta a tutti gli effetti con le autorità sportive e civili straniere. Di norma sono nominati nel ruolo di Capo Delegazione i componenti del Consiglio Federale, il Segretario Generale o altri Dirigenti Federali, funzionari della Segreteria Federale o Tecnici appartenenti alla Direzione Tecnica Nazionale.
- 4) Tutti i componenti della Squadra sono rigorosamente tenuti a rispettare le disposizioni del Capo Delegazione. Al rientro in sede il Capo Delegazione deve inviare in Federazione una relazione generale sulla trasferta ed il rendiconto amministrativo per le spese sostenute e sul comportamento della Squadra Nazionale.
- 5) Ai Tecnici convocati è demandata la conduzione tecnica delle Squadre Nazionali ed il comportamento degli Atleti.

- 6) I componenti delle squadre nazionali sono tenuti ad indossare, sia in gara che nelle manifestazioni ufficiali di contorno (premiazioni, conferenze stampa, ecc.) esclusivamente le divise da gara e da tempo libero fornite dalla Federazione. Non potranno per alcuna ragione essere pubblicizzati marchi industriali o commerciali diversi da quelli ufficiali indicati dalla FIPE.

TITOLO VIII LE GARE

Art. 34- Norme generali

Le Gare di Pesistica Olimpica, Paralimpica e delle Discipline non Olimpiche indicate nello Statuto Federale, si svolgono nel rispetto dei Regolamenti Tecnici nazionali ed internazionali, secondo il "Programma dell'Attività Agonistica Federale" approvato annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 35 - Partecipazione alle Gare

- 1) Possono partecipare alle gare organizzate dalla FIPE tutti coloro che abbiano contratto il tesseramento alla FIPE con una Società Sportiva affiliata e siano in regola con le norme sanitarie.
- 2) È fatto divieto alle Società Sportive affiliate ed a tutti i tesserati di partecipare a manifestazioni non riconosciute dalla Federazione.
- 3) La partecipazione di Rappresentative Regionali, di Società affiliate e di Atleti a gare delle discipline federali che si svolgono all'estero deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Federale.
- 4) La partecipazione degli Atleti Master alle gare internazionali Master è svolta a titolo personale tenendo indenne la Federazione da qualunque rischio ed onere economico.

Art.36 - Organizzazione Gare Internazionali in Italia

- 1) Le proposte di candidatura per l'organizzazione in Italia di manifestazioni internazionali ufficiali sono presentate alle Federazioni Internazionali esclusivamente dalla FIPE; è fatto divieto alle Società Sportive affiliate ed ai Comitati Regionali richiedere l'organizzazione di gare Internazionali direttamente alle Federazioni Internazionali.
- 2) Le Società Sportive affiliate interessate all'organizzazione di gare internazionali in Italia, devono formulare specifica richiesta, per il tramite del Comitato Regionale, al Consiglio Federale in tempo utile per le opportune valutazioni e deliberazioni del Consiglio Federale.

Art. 37 - Organizzazione Gare Nazionali

Le Società Sportive affiliate, con parere motivato dei Comitati Regionali, o direttamente i Comitati Regionali stessi, possono presentare alla Segreteria Federale richiesta di organizzazione delle gare nazionali previste nel Programma dell'Attività Agonistica Federale per la successiva approvazione del Consiglio Federale.

Art. 38- Organizzazione Gare Regionali

I Comitati Regionali sono tenuti ad organizzare le gare nel rispetto del "Programma Attività Agonistica Federale" nell'ambito del territorio di competenza, salvo nei casi in cui siano previste organizzazioni a livello interregionale.

TITOLO IX LE ASSEMBLEE

Art. 39 - Norme Generali

- 1) La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali e Regionali, Ordinarie e Straordinarie, sono regolati dallo Statuto Federale.
- 2) Quanto previsto nei successivi Articoli del presente Titolo, si applica, per quanto compatibile, anche alle

Assemblee Regionali.

Art.40 – Diritto di partecipazione alle Assemblee

- 1) Nelle Assemblee Ordinarie Elettive partecipano le Società Sportive che abbiano acquisito almeno il voto di base, che abbiano un'anzianità minima di 12 mesi precedente la data di celebrazione dell'Assemblea, e che partecipino con continuità all'attività sportiva ufficiale federale ai sensi di quanto indicato nello Statuto Federale.
- 2) Il voto di base si acquisisce partecipando ad almeno una gara tra quelle inserite nel Calendario Nazionale Federale e nel Programma Attività Agonistica Federale, deliberati annualmente dal Consiglio Federale.
- 3) Le Società Sportive devono aver partecipato ad almeno una gara (che dia diritto almeno al voto di base) per ciascuna stagione sportiva che ricade all'interno dei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, con le seguenti condizioni:
 - a) se l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si svolge nell'anno Olimpico vengono prese in considerazione le ultime due stagioni agonistiche del quadriennio;
 - b) se l'Assemblea si svolge nel primo anno del nuovo quadriennio viene presa in considerazione solo l'ultima stagione agonistica del quadriennio olimpico precedente.Nelle Assemblee Straordinarie Nazionali e Regionali, che si svolgono durante il quadriennio olimpico hanno diritto di partecipazione le stesse Società Sportive, e con lo stesso numero di voti, della precedente Assemblea Ordinaria Elettiva (Nazionale e Regionale), purché abbiano mantenuto continuità di Riaffiliazione; hanno, inoltre, diritto di partecipazione quelle Società Sportive che, avendo acquisito nel precedente quadriennio olimpico gli altri requisiti, hanno maturato nel frattempo la necessaria anzianità di Riaffiliazione di almeno dodici mesi.

Art. 41 - Ricorso avverso l'errata o omessa attribuzione dei voti

- 1) La Classifica Generale, che determina l'assegnazione dei voti alle Società Sportive per la partecipazione all'Assemblea, viene predisposta dalla Segreteria Federale sommando i punteggi acquisiti dai rispettivi Atleti nelle diverse categorie di peso e sulla base delle attribuzioni di voto indicate nello Statuto Federale e nelle gare indicate annualmente nel Programma dell'Attività Agonistica Federale.
La Classifica Generale delle Società Sportive definitive è notificata a tutti gli aventi diritto di voto tramite pubblicazione sul Sito Federale entro i 60gg antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.
- 2) Le Società Sportive affiliate possono avanzare ricorso alla Commissione Federale d'Appello avverso i dati risultanti dalla classifica generale, sia per omessa che per errata attribuzione del voto.
- 3) Il ricorso può essere proposto anche da parte di chiunque vi abbia interesse.
- 4) Il ricorso, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere depositato (a mezzo raccomandata, pec o a mano) presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre i 5 giorni successivi la data di pubblicazione sul sito federale della classifica generale, con atto sottoscritto dal Presidente della Società Sportiva o da chi è legittimato a richiederlo.
- 5) I ricorsi sono esaminati e decisi in via d'urgenza dalla Commissione Federale d'Appello; in base alle decisioni adottate la Commissione compila una nota di emendamento all'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni e dei reclami respinti.
- 6) La nota è trasmessa, dalla Segreteria Federale, entro 5 giorni dal suo deposito, agli interessati con lettera raccomandata, pec, email con avviso di ricevimento o a mano. Inoltre, ne è data comunicazione agli aventi diritto attraverso comunicati ufficiali o pubblicazione sul sito federale.
Le decisioni adottate dalla Commissione Federale d'Appello sono definitive e inoppugnabili.

Art. 42 - Commissione Verifica Poteri e Scrutinio

- 1) La Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'Art. 17, Punto 16), dello Statuto Federale.
- 2) La Commissione è composta da un Presidente e da un numero di persone, selezionate sufficienti per il regolare espletamento dei previsti adempimenti.
- 3) La Commissione può essere inoltre supportata dai funzionari della Segreteria Federale nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Segretario Generale.
- 4) La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.
- 5) Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio i candidati alle cariche federali.
- 6) I compiti della Commissione sono:
 - a) controllare l'identità dei rappresentanti (Dirigenti) delle Società Sportive, presenti di persona o per delega;
 - b) accertare la validità delle deleghe;
 - c) controllare l'identità dei rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive;

- d) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto;
 - e) provvedere allo scrutinio nelle votazioni;
- 7) Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare:
- a) il numero dei Rappresentanti Dirigenti delle Società Sportive aventi diritto presenti in Assemblea, effettivamente o per delega, con il numero dei voti loro spettanti.
 - b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive aventi diritto e presenti in Assemblea con il numero di voto loro spettanti;
 - c) il numero ed il contenuto dei ricorsi, se presentati, ai sensi del punto 5) lettera d) del presente Articolo.

Art. 43 - Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

- 1) Coloro che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura ai sensi dell'Art. 15, punto 10), dello Statuto Federale.
- 2) Scaduti i termini prescritti, il Segretario Generale della Federazione provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
- 3) Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante affissione presso gli Uffici Federali e pubblicazione sul Sito Federale entro i venti giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.
- 4) Analoghe procedure devono essere eseguite a cura dei Comitati Regionali nei casi di elezioni a cariche territoriali.
- 5) Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
- 6) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche federali è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso il ricorso alla Commissione Federale d'Appello la quale si pronuncerà entro i 5 giorni successivi alla ricezione del ricorso. I ricorsi devono essere depositati presso la Segreteria Federale a mezzo raccomandata o a mano, entro i 5 giorni successivi la data di pubblicazione delle candidature.

Art. 44 - Modalità di indizione, convocazione e svolgimento dell'Assemblea

- 1) Le Assemblee Nazionali sono indette e comunicate pubblicamente dal Consiglio Federale almeno 60 giorni prima della data stabilita.
- 2) Le Assemblee sono convocate di norma dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti; la comunicazione di convocazione deve essere inviata alle Società Sportive aventi diritto di voto almeno venti giorni prima della data fissata, a mezzo cartolina raccomandata o mezzo equipollente e deve contenere l'indicazione della data dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.
- 3) All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, esaminata l'identità e la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento, interrompe i lavori ed accerta se si sia costituito il quorum richiesto ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto Federale.
- 4) In caso affermativo, passa a redigere il verbale di cui all'Art. 43 punto 7) del presente Regolamento; in caso negativo, riprende i lavori fino all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione e quindi passa a redigere il verbale.
- 5) Il Presidente Federale, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale. Successivamente, invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vicepresidente che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Federazione.
- 4) Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha autorità illimitata su questioni di ordine dei lavori dell'Assemblea ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea stessa. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'Art. 17 dello Statuto Federale;
 - e) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio;

- f) esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea;
- g) controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea.

Art. 45 - Verbale dell'Assemblea

- 1) Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 2) Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale, è redatto, entro 10 giorni, in duplice copia, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
- 3) Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni Rappresentante di Società Sportiva ha facoltà di prendere visione di copia del verbale presso la Segreteria Federale.

Art. 46 - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi alla Commissione Federale d'Appello da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità entro e non oltre venti giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

Art. 47 - Emanazioni e modifiche

Il Regolamento Organico Federale ed ogni sua eventuale modifica, è emanato con deliberazione del Consiglio Federale ed è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7), Punto 5), Lettera l) dello Statuto del CONI.

Art. 48 - Entrata in vigore

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.